

## **TI\_GERICHTE 32.2001.81 vom 12. Februar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2001.81](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.81)

FR: TI\_GERICHTE 32.2001.81 du 12 février 2002

IT: TI\_GERICHTE 32.2001.81 del 12 febbraio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell'AVS, riservate alcune norme specifiche della LAI. Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 36 cpv. 3 LAI). Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite complete ammontano ad almeno il 133 1/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI). Nell'evenienza concreta queste due ultime circostanze non sono date, per cui i relativi supplementi non entrano in considerazione. 2.8. Per quel che concerne il calcolo della rendita in oggetto, ricordato come siano applicabili per analogia le norme dell'AVS, va innanzitutto rilevato che se l'assicurato ha pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure se il suo periodo di contribuzione presenta delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS). Il calcolo della rendita di vecchiaia (rispettivamente invalidità) è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Secondo l'art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a); - il suo coniuge, secondo l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c). Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c). La somma dei redditi dell'attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS). Il reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Il reddito

annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita. 2.9. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall'art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se: - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b); - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c). Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all'AVS, con riserva dell'art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS). Secondo l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l'autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Generalmente l'anno di inizio dell'accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall'UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell'ultimo figlio (marg. 5320 DR). Tuttavia nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l'anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L'ammontare dell'accredito corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). L'accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.10. Nella fattispecie in esame, il periodo di contribuzione di \_\_\_\_\_, classe 1945, inizia il 1.1.1966 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno di età) per terminare il 31.12.1996 (31 dicembre precedente l'anno in cui è sorta l'invalidità). Dall'estratto dei conti individuali, dove sono registrati i contributi versati, nonché dalla tabella di calcolo, contenuti nell'incarto Cassa (doc. \_), risulta che l'assicurata, cittadina italiana, presenta delle lacune contributive relative al periodo 1966 - 1974. Proveniente dall'estero ed avendo iniziato un'attività lucrativa in Svizzera, essa ha cominciato a versare i contributi AVS/AI/IPG nel 1967. Sino al 1974 la ricorrente, con permesso di lavoro quale confinante, non ha contribuito ininterrottamente. Da maggio 1976 è domiciliata in Svizzera. La ricorrente contesta il periodo di contribuzione, rispettivamente l'esattezza dei suoi conti individuali. Conformemente all'art. 141 cpv. 3 OAVS i conti individuali non contestati entro i termini di legge sono ritenuti esatti e hanno valore di documento pubblico ai sensi dell'art. 9 CCS (RCC 1969 pag. 66). Tuttavia, se non è domandato nessun estratto del conto, se l'esattezza dell'estratto del conto non è contestata, o se un reclamo è stato respinto, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati (art. 141 cpv. 3 OAVS). Il TFA ha infine precisato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettificazione delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non

esclude l'applicazione del principio inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 ss, SVR 1988 AHV nr. 4 pag. 15). Con il secondo gravame l'assicurata ha trasmesso lo scritto 13 settembre 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione in cui sono stati attestati i diversi intervalli lavorativi ed i nominativi dei datori di lavoro dal 9 maggio 1967 al 15 novembre 1975, eccetto il periodo 19 febbraio 1970 - il 3 maggio 1973 (doc. \_ e cfr. consid. 1.4). In quegli anni l'assicurata era al beneficio di un permesso di confinante, per cui il lasso di tempo lavorativo corrisponde al periodo contributivo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS). Sulla base di questo documento, l'amministrazione ha dunque rideterminato il periodo di contribuzione giungendo agli attuali 25 anni e 3 mesi, oggetto delle nuove decisioni, in luogo dei 23 anni e 10 mesi determinati prima del ricorso. Invariati sono rimasti i redditi. In merito alle lacune contributive (19 febbraio 1970 – 3 maggio 1973), con lettera 14 dicembre 2001 l'avv. \_\_\_\_\_ ha comunicato al TCA che fra il 1970 e il 1973 la sua patrocinata avrebbe lavorato come stilista presso la ditta \_\_\_\_\_ e, in seguito, la ditta \_\_\_\_\_ (doc. \_). In risposta, il 18 dicembre 2001 lo scrivente Tribunale ha informato il legale che le menzionate ditte non risultano iscritte a Registro di commercio e non sono indicate nell'elenco telefonico, ciò che rendeva impossibile un accertamento sull'entità dei contributi. Il TCA ha quindi invitato l'assicurata a presentare i giustificativi comprovanti il versamento degli oneri sociali nel periodo in questione (doc. \_). Con lettera 11 gennaio 2002 il rappresentante ha comunicato di trasmettere la documentazione richiesta nella misura in cui la stessa è disponibile (doc. \_ inc. 32.01.81), circostanza che poi non si è avverata. In conclusione, visto quanto sopra, \_\_\_\_\_ presenta un periodo di contribuzione (incompleto) di 25 anni e 3 mesi, corrispondente alla scala di rendita 37 (cfr. tabelle sulle rendite edite dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30bis LAVS), così come indicato nelle nuove decisioni del 25 ottobre e 14 novembre 2001. 2.11. Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM). Come già detto (cfr. consid. 2.8), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione o di assistenza computabili durante il periodo di contribuzione. In particolare non sono computati i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (art. 52c OAVS), né quelli compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni (art. 52b OAVS: solo in caso di durata di contribuzione incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS questi ultimi vengono calcolati). Nel caso di specie, l'amministrazione ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurata relativi al periodo di contribuzione giungendo così all'importo di fr. 247'242.--. Dal foglio di calcolo risulta che tale importo è comprensivo della ripartizione dei redditi a seguito dei due matrimoni che l'assicurata ha contratto (doc. \_). La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell'indice previsto per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all'art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1967. Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.414 e quindi i redditi rivalutati ammontano a fr. 349'629.--. L'importo rivalutato va poi diviso per i 25 anni e 3

mesi contribuzione ciò che corrisponde ad un reddito annuo medio di fr. 13'347.--. Durante i due matrimoni la ricorrente ha avuto tre figli, per cui le sono stati riconosciuti 5 accrediti per compiti educativi interi e 20 mezzi accrediti per una media di fr. 21'279. Da rilevare che l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Ne consegue che il reddito annuo medio complessivo corrisponde a fr. 35'820.-- (13'347+ 21'279) che, arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 35'820 (stato 1997). Adeguata al 1.1.1999 tale somma corrisponde a fr. 36'180 e dal 1.1.2001 a fr. 37'080. Di conseguenza la mezza rendita a favore di \_\_\_\_\_, calcolata con l'ausilio delle citate tabelle (edizione 1997) e sulla base di una scala di rendita 37 ed un RAM di fr. 35'820.--, ammonta a fr. 636.--, rispettivamente fr. 643.- negli anni 1999/2000. La rendita intera risulta dunque di fr. 1'285.— dal 1.1.2000, rispettivamente di fr. 1'317.—, dal 1.1.2001. Contestualmente alla ricorrente è stata riconosciuta una rendita per il figlio \_\_\_\_\_ corrispondente al 40% della rendita principale (art. 38 cpv.1 LAI). Nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'ammontare delle rendite assegnate alla ricorrente mediante le decisioni 25 ottobre e 14 novembre 2001 in sostituzione di quelle contestate. In tal senso il gravame va parzialmente accolto. 2.12. Visto l'esito della vertenza, l'assicurata, rappresentata da un legale, ha diritto a delle ripetibili (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS applicabile a seguito del rinvio di cui all'art. 69 LAI) che compensano l'assistenza giudiziaria e quindi il decreto 18 dicembre 2001 è divenuto privo di oggetto (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6; STFA 18 agosto 1999 nella causa T, U 59/99).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.